

Si rimette in moto il Sistri

Dal 30 aprile primi adempimenti per i rifiuti pericolosi

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Verifica e aggiornamento dei dati aziendali, regolarizzazione delle iscrizioni e pagamento del contributo, avvio del vero e proprio monitoraggio telematico dei rifiuti gestiti. Questa la scaletta degli obblighi che il nuovo dm ambiente 20 marzo 2013 (pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2013 n. 92) pone, secondo un calendario che va dal 30 aprile 2013 al 3 marzo 2014, a carico delle imprese tenute a aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti meglio noto come «Sistri» (sistema che prevede l'invio telematico dei dati sui rifiuti gestiti al server dello stato, il controllo satellitare del loro trasporto, il videocontrollo del loro conferimento negli impianti di trattamento). A essere chiamati per primi agli adempimenti dal nuovo decreto del Minambiente che sancisce (testualmente) il «riavvio progressivo del Sistri» sono i grandi produttori e gestori di rifiuti pericolosi, seguiti a breve distanza (4 mesi) da tutti gli altri soggetti obbligati (come individuati dlgs 152/2006, cosiddetto «Codice ambientale», e dal dm 52/2011, cosiddetto «Testo Unico Sistri», adottato in attuazione del primo).

Soggetti obbligati in due scaglioni. In particolare, il primo novero dei soggetti (impegnati già dal 30 aprile 2013 nella verifica dei dati eventualmente già trasmessi alla p.a., per poi avviare il monitoraggio telematico dei rifiuti dal successivo 1° ottobre) comprende, nel tenore del nuovo decreto, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti, gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi individuati dall'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) g) h), del citato dm 52/2011. Categoria, quest'ultima, alla quale appartengono raccoglitori, trasportatori a titolo professionale, recuperatori, smaltitori, commercianti e intermediari di rifiuti speciali pericolosi, consorzi per la gestione degli stessi. A seguire temporalmente tali soggetti negli adempimenti (allineamento dati dal 30 settembre 2013 al 28 febbraio 2014, trac-

ciamento rifiuti dal 3 marzo 2014) saranno, secondo il nuovo dm, tutti «gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al Sistri», dunque i soggetti (diversi da quelli citati ma) previsti dall'articolo 3 del «T.u. Sistri», ossia: produttori di rifiuti speciali pericolosi con non più di dieci dipendenti; produttori (sempre con non più di dieci dipendenti) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, recupero e smaltimento beni a fine vita o coincidenti con fanghi da potabilizzazione, trattamento acque o abbattimento dei fumi; raccoglitori, trasportatori a titolo professionale, recuperatori, smaltitori, commercianti e intermediari di rifiuti speciali non pericolosi; consorzi per la gestione dei citati rifiuti; enti pubblici della Regione Campania individuati dal dm 52/2011.

Verifica e aggiornamento dati. Come anticipato, preliminarmente al tracciamento telematico dei rifiuti gestiti il nuovo dm 20 marzo 2013 chiede ai soggetti già iscritti al Sistri il controllo dei propri dati trasmessi alla p.a. Gli enti e le imprese interessate dovranno in particolare verificare l'attualità dei dati comunicati (verosimilmente, nel silenzio del decreto, quelli indicati alle Camere di commercio e all'Albo gestori ambientali) ed eventualmente aggiornarli qualora obsoleti

Il nuovo calendario degli adempimenti

Soggetti obbligati	Iscrizione al Sistri	Verifica e aggiornamento dati	Pagamento contributo 2013	Adempimenti «operativi» Sistri (tracciamento rifiuti)	Regime transitorio (obbligo registri e formulari)
Grandi produttori e gestori di rifiuti speciali pericolosi	Ancora non iscritti	Entro il 1° ottobre 2013	Sì, se iscritti dopo il 30 aprile 2013	Dal 1° ottobre 2013	Fino al 31 ottobre 2013
	Già iscritti	Non richiesta			
Altri soggetti obbligati a aderire al Sistri	Ancora non iscritti	Entro il 3 marzo 2014	Sì, se iscritti dopo il 30 aprile 2013	Dal 3 marzo 2014	Fino al 2 aprile 2014
	Già iscritti	Non richiesta			



(cosiddetto «allineamento»). Il tutto secondo il seguente e già accennato scadenziario, modellato sulle due macrocategorie di soggetti obbligati: grandi produttori e gestori di rifiuti pericolosi tra il 30 aprile e il 30 settembre 2013; tutti gli altri tra il 30 settembre 2013 ed il 28 febbraio 2014.

Iscrizione al Sistri e contributo 2013. L'obbligo di iscrizione al Sistri (per coloro che ancora non vi hanno provveduto tra i numerosi «start and go» del sistema imposti dalla normativa) va assolto entro i termini iniziali di operatività della nuova macchina rispettivamente previsto, dunque: entro il 1° ottobre 2013 da parte dei grandi produttori e gestori di rifiuti pericolosi; entro il 3 marzo 2014 da parte degli altri. Il nuovo dm 20 marzo 2013 prevede sì la sospensione del pagamento del contributo per l'anno 2013, ma esclusivamente a favore degli enti e delle imprese già iscritte al Sistri alla data del 30 aprile 2013.

Obblighi «operativi»: il tracciamento dei rifiuti. Gli adempimenti consistenti nella vera e propria nuova modalità di tracciamento dei rifiuti (quelli che il legislatore appare intendere

sporto, dichiarazione annuale «Mud») a quello «semimateriale» (in quanto la «Scheda Sistri-Area movimentazione» dovrà sempre essere prodotta fisicamente) non sarà tuttavia immediato per imprese ed enti che aderiranno al nuovo sistema. Prescrive infatti il nuovo dm 20 marzo 2013 che fino alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di operatività del Sistri (dunque, rispettivamente, fino al 31 ottobre 2013 e fino al 2 aprile 2014, in base alla categoria di appartenenza sopra citata) i soggetti interessati dovranno adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del dlgs 152/2006, ossia agli obblighi relativi alla tenuta dei citati registri e formulari.

Sanzioni ad hoc, non solo per persone fisiche. Con l'operatività del Sistri resusciteranno anche le norme contenute nell'articolo 260-bis del «Codice ambientale» (ivi introdotte dal dlgs 205/2010, ma dormienti fino alla reviviscenza del Sistri) che prevedono un sistema sanzionatorio di natura amministrativa ad hoc (con pene pecuniarie e interdittive) per le violazioni degli obblighi Sistri. Alle redivive sanzioni poste dal dlgs 152/2006 a carico delle persone fisiche si aggraveranno altresì, è il caso di ricordarlo, quelle previste dal dlgs 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa delle organizzazioni, come riformulato dal dlgs 121/2011) direttamente a carico di enti e imprese che avranno tratto vantaggio da alcune violazioni alle regole Sistri commesse dai loro dipendenti (come la falsa certificazione di analisi rifiuti, il trasporto senza idonea copia cartacea della citata della scheda di movimentazione).

con il termine «operatività del Sistri», termine del quale non si rintraccia né nel dlgs 152/2006 né nel dm 52/2011 una definizione legale) impegneranno a vario titolo gli appartenenti alle due citate macrocategorie a partire, rispettivamente, dal 1° ottobre 2013 e dal 3 marzo 2014. Tali adempimenti operativi coincidono, lo ricordiamo: con la comunicazione telematica (mediante computer e utilizzo della «chiave usb» rilasciata in fase di iscrizione) dei dati quali/quantitativi dei rifiuti gestiti al sistema informatico gestito dallo stato (e raggiungibile dal portale «sistri.it»); con il monitoraggio dei veicoli che trasportano rifiuti (tramite utilizzo dei dispositivi di tracking satellitare, meglio noti come «black box») e l'accompagnamento dei loro spostamenti con copia cartacea della «Scheda Sistri-Area movimentazione»; con la videosorveglianza tramite apparecchiature installate da personale «Sistri» di ingressi ed uscite dei mezzi di trasporto rifiuti dagli impianti di discarica e incenerimento.

Regime transitorio, scripta manent. Il passaggio dal classico sistema cartaceo (fondato sui tre storici documenti: registri carico/scarico, formulario di tra-

